

(N. 2223)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1957

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1957-58.

ONOREVOLI SENATORI. — La prospettiva di un abbondante raccolto di olive nell'annata in corso suscita la fondata preoccupazione di un eccessivo appesantimento del mercato dell'olio, che avrebbe gravi conseguenze sulla intera economia agricola di molte zone, specie nell'Italia meridionale.

In condizioni del tutto simili si provvede, per le campagne di produzione 1953-54 e 1954-1955, ad organizzare, con buoni risultati, l'ammasso volontario dell'olio di oliva, corrispondendo contributi statali nelle relative spese di gestione (leggi 10 dicembre 1953, n. 902, e 20 dicembre 1954, n. 1245).

In vero gli ammassi, convenientemente assistiti da provvidenze fiscali e contributive, costituiscono un efficacissimo strumento di difesa del reddito agricolo, impedendo quel congestionamento dell'offerta dei prodotti all'epoca della raccolta donde derivano rovinosi ab-

bassamenti di prezzi, che, oltretutto neppure giovano ai consumatori, ma offrono solo un extra-profitto alla speculazione, la quale agevolmente può dilazionare e graduare l'immissione della derrata nei mercati di consumo.

Perciò il Governo, che non ha intanto trascurato di adottare, nell'ambito dei suoi poteri amministrativi, altre misure di utile protezione del prezzo dell'olio di oliva (vincolando l'importazione dell'olio di semi all'acquisto di uguali partite della stessa merce dalle scorte statali) propone con l'unito disegno di legge di rendere applicabili per l'annata agraria 1957-58 provvidenze analoghe a quelle disposte con le citate leggi n. 902 del 1953 e n. 1245 del 1954, aumentando peraltro, in relazione a particolari aspetti della presente congiuntura, la misura del contributo da corrispondere per ogni quintale di olio ammassato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione della campagna 1957-58 ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni, dipendente dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.